**DPR 275/1999: Autonomia Scolastica**

(oggi novellato dal comma 14 della Legge n.107 del 2015)

Art.3
**(Piano dell'offerta formativa)**

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano **è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale** delle istituzioni scolastiche edesplicita la progettazionecurricolare, extracurricolare, educativa ed **organizzativa** che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e **riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio**. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.

3. Il Piano dell'offerta formativa **è elaborato dal collegio dei docenti** sulla base degli **indirizzi generali e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto**, tenuto conto delle **proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori** e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

4. Ai fini di cui al comma 3 **il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio**.

5. Il Piano dell'offerta formativa **è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione**.

**Legge 13 luglio 2015, n. 107**

12.

**Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa**. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. **Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre**.

13.

**L’ufficio scolastico regionale verifica** che il piano triennale dell’offerta formativa rispetti il limite dell’organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca gli esiti della verifica.

14.

**L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente**:

«Art. 3 (Piano triennale dell’offerta formativa).

1. **Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente**. Il piano è il **documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.**

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e **riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale,** tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e **indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:**

**a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità,** nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

**b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa**.

3. **Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario**, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, **il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali**, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

4. **Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto.**

5. Ai fi ni della predisposizione del piano, **il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitor**i e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».

…. omissis …

17.

Le istituzioni scolastiche, anche **al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell’offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.**